

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2019/2020)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/TFN-ST – RIUNIONE DEL 29.7.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 luglio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Massimo Procaccini - **Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi – **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza del Dr. Francesco Pio Benvenuto.

1) 57 – CONSORTI FEDERICA E ANDREANACCI GIANLUCA (GENITORI) PER ANDREANACCI FILIPPO (CALCIATORE N. 9.10.2002 – MATR. FIGC 6717106) CONTRO FC APRILIA RACING CLUB SRL (MATR. FIGC 949360) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Con atto pervenuto il 25 giugno 2019, i predetti genitori del calciatore Andreanacci Filippo, nato il 09 ottobre 2002, hanno formalmente richiesto lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla Srl FC Aprilia Racing Club, con sede in provincia di Latina, esponendo che il predetto calciatore, convivente con la madre Consorti Federica, aveva trasferito la propria residenza in San Benedetto del Tronto, riunendosi al proprio genitore Andreanacci Gianluca ed alle sorelle Carlotta ed Edoardo fin dal 27 febbraio 2019. Hanno allegato alla richiesta la documentazione anagrafica relativa alla nuova residenza, nonché prova della comunicazione di copia dell'istanza alla Società di appartenenza e del versamento del prescritto contributo di accesso alla giustizia. La Società non ha presentato formale opposizione, ma ha sollevato dubbi sull'effettivo trasferimento di residenza, definendolo "un escamotage" per svincolarsi. Il Tribunale adito, nella prima udienza di trattazione, ha disposto l'acquisizione del certificato storico di residenza del calciatore e del modulo di tesseramento di quest'ultimo, rinviando la decisione ad altra udienza del 29 luglio 2019. Nelle more, con atto trasmesso per via telematica il 24 luglio scorso alle ore 19,31, i reclamanti hanno dichiarato di voler rinunciare "al proseguimento della pratica", esprimendo in tal modo la volontà di rinunciare al reclamo ed al conseguente svincolo del calciatore minorenni. Non resta pertanto che prendere atto della rinuncia e dichiarare cessata la materia del contendere. Dato che il reclamo è stato regolarmente istruito, deve disporsi l'acquisizione del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
preso atto della rinuncia comunicata per via telematica dai ricorrenti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 29 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Procaccini

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

2) 5 – PODDA MARCO (CALCIATORE - N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL'EPOCA MINORENNE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti il calciatore Podda Marco chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la firma della madre, sig.ra Cherchi Pasqualina Caterina, esercente la potestà genitoriale al momento della sottoscrizione ma, unicamente, quella del calciatore, allora minorenni, e dell'altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versato il necessario contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all'art. 39 NOIF e per quanto concerne il "Tesseramento dei calciatori" richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere "sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale".

Quello esibito non reca la firma della madre che, per la minore età del calciatore all'epoca della sottoscrizione, esercitava la relativa potestà genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato da Podda Marco (Calciatore - N. 12.1.2001 – matr. FIGC 6877927), e
per l'effetto, dichiara lo svincolo di quest'ultimo dalla società USD Usinese.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 29 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Vincenzo Esposito Corona

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Procaccini

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

4) 6 – CATALDI AGOSTINO DANIELE (CALCIATORE - N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790229) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL'EPOCA MINORENNE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti il calciatore Cataldi Agostino Daniele chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la firma della madre, sig.ra Amadu Giulia, esercente la potestà genitoriale al momento della sottoscrizione ma, unicamente, quella del calciatore, allora minorenni, e dell'altro genitore.

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versato il necessario contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l'invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all'art. 39 NOIF e per quanto concerne il "Tesseramento dei calciatori" richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere "sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale".

Quello esibito non reca la firma della madre che, per la minore età del calciatore all'epoca della sottoscrizione, esercitava la relativa potestà genitoriale.

Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato da Cataldi Agostino Daniele (Calciatore - N. 11.6.2001 – matr. FIGC 6790229), e per l'effetto, dichiara lo svincolo di quest'ultimo dalla società USD Usinese.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 29 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Procaccini

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

II COLLEGIO

Avv. Massimo Procaccini - **Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza del Dr. Francesco Pio Benvenuto.

5) 3 – SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) CONTRO AURIEMMA LUIGI (CALCIATORE N. 7.6.2001 – MATR. FIGC 5623129) – (RECLAMO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL (MATR. FIGC 915670) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL CALCIATORE AURIEMMA LUIGI (N. 7.6.2001 - MATR. 5623129) EX ART. 109 NOIF EMESSO DAL CR CAMPANIA – LND E PUBBLICATO SUL CU N. 3 DEL 5.7.2019).

Con atto del 15 luglio 2019, la società SF Normanna Srl proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il C.R. Campania, in data 5 luglio 2019, aveva provveduto allo svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Luigi Auriemma, matr. Figc n. 5623129.

A fondamento del reclamo, la società, dopo aver premesso di non aver mai ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore, deduceva l'infondatezza della stessa, attesa l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 109 NOIF per ottenere il suddetto svincolo.

In particolare, la società affermava che il calciatore aveva preso parte, durante la stagione 20189-2019, a numerosissime gare di campionato ed allegava i documenti comprovanti detta circostanza.

Il reclamo veniva regolarmente notificato al calciatore Luigi Auriemma, il quale provvedeva a depositare memoria difensiva.

Con la suddetta memoria, il calciatore precisava di aver comunicato alla società SF Normanna Srl la propria richiesta di svincolo con raccomandata A/R n. 15075593453-8, inviata presso la sede della società sita in Aversa Via Paolo Riversono n. 49.

Per ciò che concerne il merito della richiesta ex art. 109 NOIF, il calciatore deduceva la sussistenza dei presupposti per ottenere lo svincolo, richiamando alcuni episodi che avrebbero, a suo dire, caratterizzato in negativo il rapporto tra la società ed il calciatore.

All'udienza del 29 luglio 2019, venivano sentiti sia il calciatore e sia il direttore sportivo della SF Normanna Srl.

Quest'ultimo, confermando di non aver mai ricevuto la richiesta di svincolo del calciatore Auriemma, precisava che la società da circa cinque anni aveva comunicato alla Figc il cambio della sede legale della società e che la nuova sede era in Aversa Via Presidio n. 11.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Come noto l'art. 109 NOIF, al secondo e terzo comma, stabilisce che: *2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.*

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

A sua volta, il quinto comma del medesimo articolo stabilisce che: *L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.*

Secondo tale norma, dunque, il calciatore che intende ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF deve inoltrare la relativa richiesta con lettera raccomandata alla società. Detta lettera raccomandata è poi rimessa in copia al Comitato competente.

La società può proporre, innanzi al Comitato competente, opposizione alla richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF nel termine di otto giorni dal ricevimento della raccomandata. La mancata opposizione, secondo le modalità ed i termini indicati dalla norma, equivale ad adesione alla richiesta di svincolo.

Nel caso di specie, la società non ha proposto opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore Luigi Auriemma.

Ciò in quanto, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto la richiesta di svincolo.

Dagli atti di causa emerge che il calciatore Luigi Auriemma ha inoltrato alla società in data 4 giugno 2019 la suddetta richiesta con raccomandata A/R n. 15075593453-8, inviata presso la sede della società sita in Aversa Via Paolo Rivero n. 49 e che detta raccomandata non è stata consegnata in quanto il destinatario risultava "irreperibile".

Occorre, dunque, verificare se l'indirizzo sito in Aversa Via Paolo Rivero n. 49 sia riferibile alla sede della società SF Normanna Srl.

Dagli atti di causa e, dunque, sia dallo storico della SF Normanna, sia dalla carta intestata della società, sia dal modulo di tesseramento del calciatore Auriemma, emerge che la sede della società è sita in Aversa Via Paolo Rivero n. 49.

Il Tribunale ha anche provveduto a richiedere al Comitato Campania l'atto di censimento della SF Normanna Srl, per verificare se la società avesse effettivamente comunicato un cambio di sede, come dedotto dalla reclamante in udienza.

Dall'atto di censimento inoltrato dal Comitato Campania, relativo alla stagione 2018-2019 e sottoscritto dal legale rappresentante della SF Normanna Srl, risulta che la sede della società è quella di Aversa Via Paolo Rivero n. 49.

Alla stregua di ciò, la circostanza che la raccomandata contenente la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, inoltrata dal calciatore alla società, non sia stata da quest'ultima ricevuta non può giustificare la mancata opposizione della società prevista dal terzo comma del suddetto articolo. Invero, il calciatore ha inviato la raccomandata presso la sede della società, così come risultante dagli atti ufficiali, e, dunque, la circostanza che la società era irreperibile presso tale luogo non può essere addebitata allo stesso.

La mancata opposizione della società, di conseguenza, non può che essere considerata quale adesione alla richiesta di svincolo, così come previsto dall'art. 109 NOIF, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla stessa norma.

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza legittimano la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla società SF Aversa Normanna Srl avverso il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Auriemma Luigi e, per l'effetto, conferma l'avvenuto svincolo dello stesso.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 nuovo CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 29 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Francesca Paola Rinaldi

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Procaccini

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia